



C o L A P

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Regolamentazione delle libere associazioni professionali

Art. 1

(Principi generali)

1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali, di natura privatistica, fondate su base volontaria e formate da soli professionisti per l'esercizio di attività professionali ed al fine di valorizzare le competenze acquisite dal singolo professionista, favorendo la scelta degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali garantiscono la formazione permanente, adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Art. 2.

(Registro delle associazioni professionali)

1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro», al quale vengono iscritte le associazioni professionali in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, che ne facciano richiesta.
2. Le associazioni iscritte al Registro possono rilasciare agli iscritti l'attestato di competenza di cui all'articolo 4.
3. L'iscrizione al Registro delle associazioni non costituisce in alcun modo vincolo di esclusiva.
4. L'iscrizione al Registro costituisce titolo per il coinvolgimento nella definizione delle piattaforme formative europee di cui all'articolo 26 del dlgs n. 206/2007 di recepimento della direttiva 36/Ce/2005 sulle qualifiche professionali.

Art. 3

(Requisiti delle associazioni professionali per iscrizione al Registro)

1. Al fine dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 2 le associazioni professionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del Registro, o da altra idonea documentazione ufficiale, da almeno due anni;
 - b. adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, i titoli di studio e le esperienze formative necessari, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità della associazione;
 - c. la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente alla associazione per gli scopi statutari;
 - d. la chiara individuazione di elementi di deontologia;
 - e. la previsione dell'obbligo della formazione permanente;
 - f. la diffusione sul territorio nazionale, eventualmente correlata alle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - g. l'assenza di pronunce, nei confronti dei suoi legali rappresentanti, di condanne, passate in giudicato, in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma precedente sono riconosciute, previo parere del CNEL, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, con Decreto del Ministro dello Sviluppo



C o L A P

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

economico di concerto con il Ministro della Giustizia, del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro competente per materia o settore prevalente di attività.

3. Qualora le associazioni siano costituite da professionisti iscritti agli albi tenuti da ordini o collegi professionali, per il loro riconoscimento è indispensabile l'ottenimento del parere favorevole dell'ordine o collegio competente.

Art. 4.

(Attestato di competenza)

1. Le associazioni professionali rilasciano agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate, l'aggiornamento professionale effettuato, il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale, in ogni caso assicurando che le eventuali certificazioni richieste abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi rispetto alle associazioni medesime.
2. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:
 - a. l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;
 - b. la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
 - c. la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.
3. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
4. L'attestato di competenza ha validità triennale ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. L'attestato di competenza rilasciato dall'associazione professionale non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
6. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro.

Art. 5.

(Limiti all'esercizio della professione)

1. I professionisti iscritti alle associazioni professionali non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie, se non in possesso dei requisiti previsti dalla Legge ed iscritti ai relativi albi professionali.
2. In ogni caso, preconditione all'iscrizione alle associazioni professionali per attività professionali oggetto di esclusiva è l'iscrizione nei relativi albi tenuti da ordini e collegi. L'appartenenza alle associazioni può essere utilizzata dagli iscritti a detti albi come segno distintivo del compimento di specifici percorsi formativi e professionali.
3. E' vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini e collegi.

Art. 6.

(Vigilanza)

Il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, vigila sull'operato delle associazioni professionali al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge, e ne dispone la cancellazione dal Registro, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti o prolungata inattività.

ART. 7



C o L A P

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

(modifica della composizione del CNEL)

La composizione del Consiglio del CNEL di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986 n.°936 viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle professioni associative.

ART. 8

(Previdenza)

Il Governo, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, è delegato a stabilire condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni iscritte al registro.

Marzo 2008